

Regolamento Generale del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia

Indice

- Art. 1 - Attribuzioni del Dipartimento
- Art. 2 - Attività didattica
- Art. 3 - Ricerca scientifica e dottorati
- Art. 4 - Afferenza al Dipartimento
- Art. 5 - Organi del Dipartimento
- Art. 6 - Il Consiglio di Dipartimento
- Art. 7 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 8 - Rappresentanza degli studenti
- Art. 9 - Rappresentanza del personale tecnico amministrativo
- Art. 10 - Rappresentanza degli assegnisti di ricerca
- Art. 11 - Funzionamento del Consiglio di Dipartimento
- Art. 12 - Il Direttore di Dipartimento
- Art. 13 - Elezione del Direttore di Dipartimento
- Art. 14 - La Giunta di Dipartimento
- Art. 15 - Articolazione interna del Dipartimento
- Art. 16 - Accesso ai locali e alle apparecchiature del Dipartimento
- Art. 17 - Attività contrattuale
- Art. 18 - Norme finali e transitorie

Art. 1

Attribuzioni del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'Informazione e di Economia, istituito con decreto rettorale n. 861 del 3/6/2011 e n. 2038 dell'11/10/2011, d'ora innanzi Dipartimento, è dotato di autonomia gestionale e di budget nei limiti e nelle forme di cui alla vigente normativa ed al regolamento per l'amministrazione di Ateneo, la finanza e la contabilità, promuove e coordina l'attività didattica e l'attività di ricerca dei propri afferenti nel rispetto delle aree scientifiche di competenza.
2. Il Dipartimento di Ingegneria Industriale, dell'Informazione e di Economia si caratterizza per una forte integrazione didattica e scientifica. In particolare, l'offerta formativa è riconducibile a Lauree Triennali in Ingegneria Industriale e delle Scienze Giuridiche ed Economiche ed a Lauree Magistrali specialistiche nell'Ingegneria Chimica, Meccanica, Gestionale, Elettrica, Elettronica, nell'Amministrazione, l'Economia e la Finanza. Nello svolgimento dell'attività didattica il Dipartimento promuoverà processi di integrazione a livello nazionale e internazionale, prestando particolare attenzione ai più elevati livelli di qualificazione anche con la configurazione di scuole di dottorato. Il Dipartimento fornirà supporto alla didattica ad altri corsi di laurea dell'Ateneo, tra i quali quelli riconducibili all'Ingegneria Civile ed Ambientale, Ingegneria dell'Informazione, Ingegneria Matematica, Ingegneria Informatica e Automatica; Ingegneria delle Telecomunicazioni; Medicina. Ai fini dell'ottimizzazione delle risorse comuni, il Dipartimento può adoperarsi per la costituzione di strutture di raccordo con altri Dipartimenti.

Per quanto riguarda l'attività scientifica, questa si svolgerà principalmente nell'ambito delle tematiche tipiche delle aree CUN "09 - Ingegneria industriale e dell'informazione", "12 - Scienze giuridiche" e "13 - Scienze economiche e statistiche", sviluppando al proprio interno forti interazioni con le discipline scientifiche di base. Le aree scientifiche di sicura rilevanza riguardano: Ingegneria Chimica e dei Materiali, Ingegneria Meccanica e Gestionale, Ingegneria Elettrica e dell'Informazione. Scienze Economiche, Aziendali e Giuridiche.
3. Il Dipartimento è costituito dai professori e ricercatori afferenti alla struttura ed è dotato di personale tecnico amministrativo ad esso assegnato. Partecipa alle attività del Dipartimento il personale addetto alla ricerca, titolare di contratti o assegni, il personale titolare di borse post dottorali, il personale assunto all'interno di programmi di ricerca o didattica dell'Unione Europea, gli studenti dei dottorati amministrati o partecipati dal Dipartimento.

4. Il Dipartimento, sulla base delle proprie esigenze scientifiche e didattiche definisce l'utilizzo e le proposte di acquisizione delle risorse umane e materiali.

Art. 2 **Attività didattica**

Il Dipartimento:

1. svolge attività didattica secondo le norme del proprio Regolamento Didattico e nel rispetto del Regolamento Didattico di Ateneo;
2. delibera la proposta di istituzione e attivazione di corsi di studio anche proponendo ad altro/i Dipartimento/i l'istituzione di una struttura di raccordo e concorre al funzionamento della stessa;
3. nel caso di partecipazione ad una struttura di raccordo, nella relativa delibera, definisce la misura del proprio impegno conformemente a quanto stabilito dal vigente Statuto;
4. delibera, su proposta dei Consigli di Area Didattica, l'ordinamento didattico, il regolamento e il piano di studi nonché eventuali modifiche degli stessi per i Corsi di Studio proposti autonomamente o in collaborazione con altro/i Dipartimento/i, sentite le Strutture di Raccordo;
5. programma e organizza, anche in collaborazione con altri Dipartimenti, le attività didattiche di Corsi di Studio.
6. istituisce una o più Commissioni Didattiche Paritetiche coerentemente con i Corsi di Studio dipartimentali;
7. concorre alla istituzione della Commissione Didattica Paritetica della/e struttura/e di raccordo alle quali partecipa per i Corsi Interdipartimentali; laddove presenti tali strutture, le Commissioni interessate dovranno intendersi quali Commissioni Didattiche Paritetiche di struttura;
8. propone all'ateneo la stipula di accordi federativi con altri atenei o Enti Pubblici di Ricerca per lo svolgimento di un'offerta formativa di comune interesse;
9. cura anche in collaborazione con altri dipartimenti, con aziende e/o enti esterni, lo svolgimento di master di I e II livello e di attività di formazione professionale.
10. organizza e coordina, in collaborazione con i Consigli di Area Didattica, tirocini formativi e di orientamento;
11. collabora alle iniziative dell'Ateneo volte ad internazionalizzare l'offerta formativa, mediante l'organizzazione con istituzioni straniere di corsi di studio integrati di primo, secondo e terzo livello europeo e il rilascio di titolo multiplo/doppio/congiunto;
12. promuove la mobilità internazionale di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo e neolaureati dei propri Corsi di Studio, soprattutto mediante la partecipazione a programmi nazionali e internazionali, e dando riconoscimento alle attività di studio, formazione e tirocinio svolte all'estero;
13. valorizza la propria capacità di attrarre studenti, dottorandi e ricercatori stranieri, mediante l'organizzazione di corsi congiunti erogati in una lingua straniera, anche al fine di migliorare le competenze linguistiche dei propri studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo;
14. promuove, in sintonia con le iniziative dell'Ateneo e con gli accordi con altri Atenei e altri soggetti istituzionali, lo sviluppo dell'apprendimento permanente, tenendo conto di quanto previsto dalla Carta delle Università europee (EUA) e della normativa vigente in materia di Educazione permanente.

Art. 3 **Ricerca scientifica e dottorati**

Il Dipartimento:

1. promuove l'attività di ricerca dei propri afferenti, nel rispetto della libertà individuale e della Carta Europea dei Ricercatori (raccomandazione della Commissione Europea 11 marzo 2005) e supporta l'accesso alle risorse dei propri afferenti, in base al merito ed alla competenza, con particolare

attenzione ai giovani ricercatori;

2. elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca, definendo le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera, fornendo la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per realizzare progetti di ricerca;
3. programma periodicamente le linee di indirizzo della ricerca anche sulla base delle linee di indirizzo dell'Unione Europea, dei Piani Nazionali per la Ricerca, degli atti di programmazione degli organi di Ateneo, tenendo conto delle valutazioni ex-post operate dall' ANVUR e da altre organismi nazionali e internazionali indipendenti;
4. promuove collaborazioni anche mediante la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza al fine di creare sinergie e per reperire fondi per la ricerca e per la didattica;
5. tenuto conto della propria programmazione scientifica e della disponibilità di risorse umane e materiali qualificate, propone l'istituzione di Scuole Dottorali, singoli dottorati e/o la partecipazioni a dottorati in collaborazione con altri Dipartimenti e ne disciplina il relativo funzionamento, sulla base del Regolamento di Ateneo;
6. delibera la partecipazione a programmi di ricerca internazionali e ne supporta lo svolgimento attraverso le proprie risorse di personale e materiali;
7. programma e delibera l'acquisizione di risorse strumentali, utili all' attività di ricerca, anche in collaborazione con altri Dipartimenti;
8. delibera, sulla base del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento di Ateneo per la Finanza e la Contabilità, la stipula di accordi, contratti e convenzioni con privati per attività di ricerca congiunte e/o nell' interesse della terza parte;
9. delibera e promuove l'acquisizione di risorse da organismi pubblici e privati, utili allo svolgimento della attività di ricerca;
10. promuove e organizza seminari, conferenze, convegni e congressi e cura l'attività di divulgazione scientifica;
11. organizza le attività del personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli organi centrali dell'Università;
12. svolge ogni altro compito previsto dalle leggi, dai regolamenti, dallo Statuto o, comunque, connessi al conseguimento dei propri obiettivi.

Art. 4

Afferenza al Dipartimento

1. L'afferenza al Dipartimento è disciplinata secondo le vigenti norme legislative e statutarie.

Art. 5

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, la Giunta di Dipartimento e il Direttore di Dipartimento.

Art. 6

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è costituito da:
 - a. professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 10% dei docenti afferenti al Dipartimento;

- c. una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei membri del Consiglio; all'interno di tale rappresentanza sono compresi due dottorandi, ove presenti. Tale rappresentanza vota limitatamente alle questioni relative ai compiti didattici ed a quelle organizzative della didattica;
 - d. un rappresentante eletto tra gli assegnisti di ricerca, ove presenti;
2. Il Responsabile amministrativo contabile del Dipartimento partecipa alle sedute con funzioni consultive e verbalizzanti, senza diritto di voto. Il Responsabile amministrativo didattico partecipa alle sedute con funzioni consultive, senza diritto di voto, e collabora alla redazione del verbale per le materie di sua competenza.

Art. 7 **Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione delle attività di ricerca e didattiche di propria competenza.

In particolare:

- a) approva i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento;
- b) approva i criteri di utilizzo delle strutture, degli ambienti e delle risorse del Dipartimento;
- c) approva, su proposta del Direttore, i documenti contabili di sintesi, preventivi e consuntivi;
- d) richiede l'attivazione delle procedure concorsuali relative ai posti di professore, ricercatore e personale tecnico-amministrativo, nell'ambito del piano triennale;
- e) delibera la richiesta di bando di concorso e la chiamata dei professori e dei ricercatori a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Per gli argomenti attinenti alle chiamate dei professori di ruolo, alla utilizzazione e destinazione dei posti di ruolo, all'attivazione di procedure concorsuali il Consiglio si riunisce e delibera nella composizione corrispondente alla fascia interessata e a quelle superiori. A tali deliberazioni non partecipano le rappresentanze degli studenti, degli assegnisti e del personale tecnico-amministrativo;
- f) esprime i pareri sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione a svolgere attività di ricerca presso altra sede;
- g) formula proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo;
- h) attribuisce i compiti didattici dei professori di ruolo e dei ricercatori, sentiti i docenti interessati;
- i) delibera la copertura degli insegnamenti vacanti sentite le Strutture Didattiche interessate;
- j) per esigenze di ordine didattico, può attribuire annualmente a docenti del Dipartimento, con il consenso degli stessi, compiti didattici anche nell'ambito di un settore scientifico-disciplinare diverso da quello di appartenenza;
- k) approva le relazioni triennali sulle attività scientifiche e didattiche dei professori e dei ricercatori;
- l) elabora ed esamina proposte di iniziative di interesse didattico o scientifico con soggetti pubblici e privati con i quali può stipulare convenzioni, accordi e contratti anche per attività conto terzi;
- m) avanza proposte di modifica dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo sulle materie di proprio interesse;
- n) delibera l'ordinamento didattico, il regolamento e il piano di studi nonché eventuali modifiche degli stessi per i Corsi di Studio proposti autonomamente o in collaborazione con altro/i Dipartimento/i in via autonoma ovvero sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Area Didattica e dalle strutture di raccordo.

Art. 8 **Rappresentanza degli studenti**

1. L'elezione della rappresentanza degli studenti avviene secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche.

Art. 9

Rappresentanza del personale tecnico amministrativo

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento spetta a tutto il personale tecnico amministrativo assegnato al Dipartimento.
2. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari al 25% degli eleggibili. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di ruolo, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
4. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 10

Rappresentanza degli assegnisti di ricerca

1. L'elettorato attivo e passivo per l'elezione della rappresentanza degli assegnisti di ricerca spetta a tutti gli assegnisti.
2. L'elezione si svolge a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti prevale la maggiore anzianità di assegno, a parità di questa, la minore anzianità anagrafica.
3. In caso di rinuncia o di perdita dell'elettorato passivo da parte di un rappresentante eletto, subentra il primo dei non eletti.
4. L'elezione è valida indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto partecipanti alla votazione.
5. Tale rappresentanza dura in carica tre anni ed il relativo mandato coincide con quello del Direttore. Gli eletti sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

Art. 11

Funzionamento del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce con cadenza almeno trimestrale.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, il quale è tenuto alla convocazione qualora lo richieda almeno un terzo dei membri del Consiglio.
3. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, a seguito di invito del Direttore, previo parere favorevole del Consiglio, senza diritto di voto, per la discussione di argomenti scritti all'ordine del giorno, persone esterne al Dipartimento.
4. La convocazione del Consiglio unitamente al relativo ordine del giorno viene inviata per posta elettronica almeno sette giorni prima della seduta. In caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto a ventiquattro ore.
5. L'inserimento di un ulteriore argomento non previsto all'ordine del giorno può avvenire, in casi strettamente necessari e per motivate ragioni, fino a 24 ore prima della seduta con comunicazione immediata ai membri del Consiglio.
6. Per la validità delle adunanze è necessario che intervenga almeno la metà più uno degli aventi diritto, salvo che sia diversamente disposto. Nel computo per determinare il quorum non si tiene conto di quanti che abbiano giustificato la loro assenza.

7. Le delibere vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Il Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore di Dipartimento ha la rappresentanza del Dipartimento. Presiede il Consiglio e la Giunta e stabilisce l'ordine del giorno delle relative sedute.
2. Il Direttore di Dipartimento:
 - a. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio e della Giunta e svolge tutte le funzioni non espressamente attribuite al Consiglio di Dipartimento;
 - b. vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c. cura i rapporti con gli organi accademici;
 - d. esercita i poteri attribuitigli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
 - e. vigila sul rispetto dei doveri e dei compiti degli afferenti al Dipartimento e ha l'obbligo di segnalare eventuali inadempienze al Rettore.
3. Il Direttore di Dipartimento può nominare, tra i professori di ruolo del dipartimento, un delegato per specifiche funzioni. Tali deleghe non danno diritti a compensi o gettoni comunque denominati.
4. Al Direttore di Dipartimento può essere corrisposta un'indennità legata alla carica, nei limiti della normativa vigente e delle disponibilità di bilancio, in base ad apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Direttore designa tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che, oltre a coadiuvare il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento dello stesso. Il Vicedirettore di Dipartimento ha le medesime incompatibilità del Direttore. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

Art. 13

Elezione del Direttore di Dipartimento

1. Il Direttore è eletto dai membri del Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo per il Direttore di Dipartimento è costituito da tutti i professori di ruolo a tempo pieno, afferenti al Dipartimento.
2. L'elezione avviene in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede in seconda votazione e l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, fatta salva la partecipazione al voto di almeno la metà più uno degli aventi diritto. Qualora anche la seconda votazione non produca l'elezione del Direttore, si procede al ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo o, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità anagrafica. La convocazione delle elezioni deve contenere l'indicazione del luogo, della data e dell'ora di svolgimento di tutte e tre le eventuali votazioni da tenersi in giorni diversi.
3. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni ed è consecutivamente rieleggibile una sola volta. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Rettore, di membro del Consiglio di Amministrazione, di Presidente della Giunta di Facoltà o Scuola, di Presidente di Consiglio di Area Didattica e di pro Rettore vicario.

Art. 14

La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta di Dipartimento è composta da:
 - a) il Direttore del Dipartimento che la presiede;
 - b) il vicedirettore di Dipartimento;

- c) una rappresentanza dei docenti di ruolo, pari al 10% degli afferenti al Dipartimento;
 - d) i coordinatori delle Sezioni, ove presenti;
 - e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti della Giunta;
 - f) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca, ove presenti.
2. I Responsabili amministrativi contabile e didattico del Dipartimento partecipano alle sedute della Giunta con funzioni consultive senza diritto di voto. Il Responsabile amministrativo contabile svolge funzioni verbalizzanti.
 3. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
 4. La Giunta ha funzioni istruttorie e coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni. Il Consiglio può delegare alla Giunta specifiche funzioni attinenti l'ordinaria amministrazione.
 5. Le modalità di elezione della Giunta avvengono secondo le modalità indicate nel Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 15

Articolazione interna del Dipartimento

1. Con delibera assunta a maggioranza assoluta del Consiglio, il Dipartimento può articolarsi in Sezioni, prive di autonomia gestionale e di budget, costituite sulla base di omogeneità scientifiche o di comuni obiettivi ed esigenze di ricerca o di didattica e qualora le articolazioni delle aree culturali e scientifiche presenti lo rendano opportuno.
2. La composizione ed il funzionamento delle Sezioni è stabilito con apposito Regolamento di Dipartimento, approvato a maggioranza assoluta del Consiglio. Il Consiglio di Dipartimento con la stessa maggioranza può deliberare la disattivazione di una Sezione.
3. Gli organi delle sezioni con competenze didattiche prevedono una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti.
4. Ogni Sezione elegge al proprio interno un coordinatore.

Art. 16

Accesso ai locali e alle apparecchiature del Dipartimento

1. L'accesso ai locali ed alle apparecchiature del Dipartimento è consentito, oltre che al personale di ruolo dell'Ateneo, alle persone autorizzate dalla normativa vigente ed in particolare dall'art. 18, comma 5 della legge n. 240/2010.

Art. 17

Attività contrattuale

1. I contratti di ricerca, di consulenza e le convenzioni per conto terzi sono stipulati previa delibera del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, ove specificamente delegata, che ne determina i criteri e le linee guida esecutive.
2. Le proposte di contratto possono essere formulate dai professori, ricercatori e assistenti del ruolo ad esaurimento in relazione alle attività di ricerca e di didattica che essi intendono svolgere.

Art. 18

Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme indicate a riguardo nello Statuto dell'Università dell'Aquila e la normativa vigente.
3. Ogni modifica al presente regolamento è approvata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.